

## DECRETO

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna;  
letti gli atti ed esaminata la prodotta documentazione;  
dato atto che i coniugi non sono riusciti in data odierna a pervenire all'auspicata soluzione conciliativa della controversia, nonostante siano state loro dal Collegio formulate plurime ipotesi, e ciò anche per essere emerso nel corso della discussione l'intendimento di promuovere a breve procedimento per la declaratoria di divorzio;

### **premessi, in fatto, che:**

omissis

### **Ritenuto, in diritto, che:**

- deve preliminarmente essere rilevata l'inammissibilità delle domande attrici quanto all'invocata decorrenza di ogni provvedimento modificativo da data anteriore alla proposizione del presente ricorso (nella specie, settembre 2011 laddove l'atto introduttivo è stato depositato nel giugno 2013), atteso che il procedimento volto alla revisione della precedente regolamentazione – sia di separazione che di divorzio – non può per sua stessa natura operare altro che per il futuro e non è quindi idoneo a modificare un titolo esecutivo già perfetto e operativo *medio tempore*, così che deve essere esclusa l'insorgenza di eventuali pretese creditorie inerenti al tempo precedente alla pendenza del giudizio;
- ciò premesso, la ricorrente ha con dovizia di particolari ripercorso le ragioni in forza delle quali i coniugi pervennero alla stipula delle condizioni accessorie alla separazione consensuale risalente al 2010, ma tale rivisitazione appare del tutto fuor di luogo in questa sede, atteso che il procedimento di modifica ex art. 710 c.p.c., così come quello previsto dall'art. 9 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, è per sua stessa natura funzionale solo alla verifica della sopravvenienza o meno di elementi di novità rispetto alla precedente regolamentazione, sì da consentire al tribunale di procedere a nuove statuizioni volte a ripristinare l'equilibrio per effetto delle stesse venute meno;
- le argomentazioni svolte dalla X impongono, ciò nondimeno, di ricordare il contenuto di dette anteriori pattuizioni e di segnalare che **a)** con la condizione sub 4 i coniugi ebbero a dichiararsi dotati di redditi autonomi, sì che *“nessun contributo per assegno alimentare o di mantenimento è da loro reciprocamente dovuto”*, **b)** l'assegno per i figli, determinato in € 1.500,00= mensili, era espressamente previsto come *“comprensivo di tutte le spese ordinarie per il mantenimento dei figli (ad es. scolastiche, educative, formative, ecc.)”*, mentre le parti concordavano sulla suddivisione al 50% delle spese mediche straordinarie non contemplate dalla copertura assicurativa del sig. Y (all'epoca, ..), **c)** la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, veniva assegnata in godimento alla moglie in quanto collocataria dei figli minori, ma al punto 9) il marito *“prende atto della volontà della sig.ra X di voler cambiare abitazione e spostare la casa coniugale presso la residenza di uno degli immobili di proprietà della famiglia della sig.ra X nel volgere di circa quattro – cinque anni”*, con l'effetto che (condizione sub 11) *“una volta eseguito il trasferimento....l'immobile costituente l'attuale casa coniugale sita in ..., ..., tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità e godimento del sig. Y”*;
- tanto premesso, del tutto infondate risultano le doglianze della ricorrente (v. pag. 7 dell'atto introduttivo) in ordine al fatto che il padre non abbia mai ritenuto di pagare le rette per le scuole private dei figli né i buoni pasto, atteso che nessun dubbio può

- esservi sul carattere *ordinario* di dette spese e sulla loro inclusione nel concordato ammontare dell'assegno periodico: già al tempo, infatti, i figli erano inseriti in istituto privato (o, almeno, non risulta che così non fosse e che ragioni eccezionali e sopravvenute abbiano consigliato questa scelta dopo il 2010), mentre è pacifico, anche per costante orientamento giurisprudenziale, che la mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce "vitto" domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile;
- ma, ancor di più, è nel corso dell'odierna udienza emerso in termini incontrovertibili il fatto che il resistente ha sostenuto esborsi che affatto gli competevano in base al titolo separativo, facendosi spontaneamente carico delle spese condominiali anche ordinarie della casa coniugale quantunque assegnata alla moglie e stipulando una polizza assicurativa sanitaria per moglie e figli dopo essersi visto privare della copertura ..., con ciò mostrando non solo attenzione ai bisogni della famiglia ma anche un'accorta gestione economica di questi ultimi;
  - venendo ora all'esame delle emergenze documentali, destinate nella stessa prospettazione di parte attrice a confortare la circostanza innovativa rappresentata dall'incremento reddituale dell'obbligato, il Mod. 730/2011 attesta per l'anno d'imposta **2010** un reddito complessivo del Y pari a €159.226,00= (gravato da una corrispondente imposta netta di €60.116,00) mentre il Mod. 730/2013 riporta per il **2012** un complessivo di €175.053,00= (con imposta netta di €67.520,00), sì che il reddito netto dell'anno della separazione risulta pari a €99.110,00 mentre quello più recente ammonta a €107.533,00, con un incremento dunque pari a €8.423,00 (docc. in atti);
  - a ciò si aggiunga, a prescindere dai rilievi esposti dai commercialisti dell'una e dell'altra parte attraverso dettagli che non vengono di norma considerati ai fini qui in discussione, l'elemento non contestato della perdita da parte dell'obbligato dell'assistenza .. e della conseguente necessità di stipula di polizza assicurativa il cui costo è stato esposto in €3.361,00 annuali, mentre i ... *benefits*, pure rappresentando un risparmio di spesa piuttosto che un incremento di reddito spendibile, non assurgono a livello realmente significativo (€2.112,00=);
  - alla luce di tali elementi obiettivi e documentali non è, dunque, dato comprendere come possa la ricorrente fondare la propria pretesa di modifica del regime vigente (volta all'innovativa attribuzione di un assegno per sé di €1.500 e a oltre la duplicazione di quello di pertinenza dei figli minori, così pervenendo a un fisso mensile di €5.000,00 cui aggiungere la totalità delle spese per i minori) su quello che ha definito un eccezionale incremento della capacità reddituale del marito, mentre è appena il caso di sin d'ora sottolineare che quest'ultimo diverrà nel gennaio prossimo padre di un altro figlio e sarà dunque tenuto a concorrere anche al suo mantenimento, con indubbio aggravio di oneri ed esborsi;
  - e, ancora, il dichiarato intendimento della X di procedere al futuro rilascio della casa coniugale di esclusiva proprietà del coniuge non ha ancora trovato attuazione, così che, pur non essendo a tutt'oggi decorso l'integrale termine indicato, permane il convenuto nella situazione di indisponibilità dell'unico immobile di sua pertinenza;
  - il ricorso non potrà quindi, sul punto, che essere integralmente respinto;
  - per quanto attiene ai profili relativi al regime di frequentazione tra il padre e i minori, è solo necessario escludere la già in precedenza riconosciuta possibilità del Y di trattenersi presso la casa coniugale in occasione dei week end di sua spettanza, essendo venute meno le ragioni contingenti che avevano suggerito l'adozione di detto inusuale accordo, mentre qualsiasi ulteriore modifica non risulta confortata da elementi probatori di qualsivoglia spessore e non trova pertanto il Collegio ragioni per intervenire sul contenuto delle originarie pattuizioni;

- l'integrale soccombenza della ricorrente, che non ha peraltro esitato a introdurre anche domanda inammissibile in rito (quanto alla decorrenza delle pretese economiche), comporta la sua condanna alla rifusione in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate secondo i criteri dettati dal D.M. n. 140/2012 in €1.800,00= per compensi, oltre accessori di legge;
- si aggiunga che l'iniziativa processuale assunta dalla X, basata su un elemento giudicato innovativo ma contraddetto da documenti facilmente acquisibili, finisce con il rivestire finalità esplorativa e così integra una censurabile forma di abuso del processo, assumendo una connotazione quantomeno colposa da valere ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.: si noti come affatto isolata giurisprudenza di merito (Trib. Monza, sezione III civile, sentenza 19 giugno 2012) abbia ritenuto che "il causare la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare costituisce abuso dello strumento processuale in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente" e l'abuso debba essere sanzionato con condanna ex art. 96 comma III c.p.c.;
- all'indicato titolo reputa il Collegio che la ricorrente debba qui essere condannata al versamento in favore del Y dell'ulteriore importo di € 800,00=, in via equitativa determinato.

P. Q. M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) Respinge le domande avanzate da X;
- 2) In parziale modifica del regime vigente, esclude la possibilità che i fine settimana di pertinenza del padre siano da lui trascorsi con i minori nella casa coniugale;
- 3) Rietta ogni altra domanda e/o istanza delle parti;
- 4) Condanna la ricorrente a rifondere il resistente delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00= per compensi, oltre ad accessori di legge;
- 5) Condanna la ricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., al versamento in favore del Y dell'importo di €800,00=;
- 6) Decreto immediatamente efficace *ex lege*.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27 novembre 2013.

Si comunicati.

Il presidente rel.  
dott. G. Servetti